

CAMERA DEI DEPUTATI N. 971

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARI MARTE, MUNDO, ARTIOLI, DEMITRY, AMODEO, DIGLIO, FINCATO, FERRARINI, CURCI

Presentata il 16 luglio 1987

Disciplina delle attività di estetica femminile e maschile

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'estetica non è più, oggi, un'attività di *élite*, ma sta diventando un servizio di largo consumo per il pubblico.

È un mestiere dignitoso che, svolto seriamente, richiede una grande preparazione professionale; è un servizio di largo consumo e di massa che ha ormai acquisito un ruolo insostituibile nella collettività e perciò stesso, inserito nel contesto sociale e nel vivere civile della comunità industrialmente sviluppata.

I risultati del lavoro sui clienti producono effetti difficilmente quantificabili, molto spesso sottaciuti o intuitivi in quanto ognuno, uomo o donna che sia, ci tiene a presentarsi nel migliore dei modi. L'estetica dà la possibilità alla gente di acquisire un aspetto esteriore che ne accresce la sicurezza personale nei rapporti

con gli altri, esercitando una positiva azione come complemento e affermazione della personalità dell'individuo, assolvendo così ad una funzione sociale oltreché ad un ruolo importante nella tutela dei cittadini.

L'evolversi del livello di vita complessivo ha fatto sì che l'esigenza di una cura e di un ordine estetico costanti della persona, della valorizzazione del proprio aspetto non siano più una distinzione di classe, bensì delle esigenze di massa, quindi una conquista non solo economica, ma sociale e culturale.

L'estetica si trova perciò nella necessità di darsi nuove forme di organizzazione tecnico-imprenditoriale, una più pertinente collocazione sul territorio, una ottimalità della tipologia dell'impresa, adeguando la propria struttura aziendale

ed il servizio offerto alla evoluzione del mercato.

Questa effettiva realtà della professione di estetica non ha tuttavia oggi alcun riscontro con la definizione giuridica che la disciplina, del tutto inidonea ad interpretarla e rappresentarla compiutamente.

La presente proposta di legge si propone pertanto di introdurre una nuova autonoma disciplina giuridica della categoria, attorno ai seguenti due principi:

1) superare il concetto di « affine » dell'attività di estetica rispetto a quella di barbiere e parrucchiere. L'estetica è un'attività a sè stante, con una gamma di prestazioni caratteristiche e non confondibili con quelle di altri mestieri;

2) l'estetica è un'attività inerente l'igiene della persona; non ha finalità curative e di conseguenza non è soggetta a controllo medico come prevede l'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie.

Analogamente i prodotti cosmetici sono riconosciuti tali dalla normativa CEE in relazione alla finalità esclusiva o prevalente della loro applicazione che non è ovviamente di tipo terapeutico.

L'articolo 1 ribadisce la ripartizione istituzionale tra funzione programmatoria delle regioni e funzione di amministrazione attiva dei comuni.

Nell'articolo 2 si ritrova la definizione dell'attività estetica in riferimento allo specifico scopo caratterizzante tale attività.

L'articolo 3 disciplina le modalità della esecuzione delle prestazioni, consentendo la produzione, manipolazione e trasformazione dei cosmetici.

La prioritaria esigenza di tutela dei consumatori è stata considerata nel duplice profilo di esplicita attribuzione alle regioni da un lato del compito di emanare leggi, conformandosi alle direttive CEE, in ordine alla ammissibilità, alla vendita ed all'uso di tali prodotti, dall'altro di completa preclusione in ordine alla possibilità di uso di farmaci da parte di esercenti l'attività di estetisti.

L'articolo 4 prescrive che lo svolgimento dell'attività di estetica sia soggetta, per regolamento comunale, a particolare autorizzazione sia per quanto attiene all'identità dell'esercente, con specifico riferimento alla qualificazione professionale, sia per quanto attiene ai locali in cui viene svolta.

Il titolare dell'impresa e l'impresa stessa debbono possedere i requisiti previsti dalla legge n. 860 del 25 luglio 1956, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e quindi essere qualificati artigiani. Quando l'impresa non si trovi iscritta nell'apposito albo delle imprese artigiane, l'accertamento dei requisiti spetta alla commissione provinciale per l'artigianato.

L'accertamento delle condizioni igienico-sanitarie è affidato, invece, ai competenti organi comunali.

Quindi l'articolo 5 dispone in merito al riconoscimento della qualifica professionale, allorché il titolare dell'impresa artigiana già svolga attività estetica documentata a termini delle vigenti leggi.

La qualificazione professionale, il cui riconoscimento è effettuato dalla commissione provinciale per l'artigianato competente, si intende allora conseguita sia nell'ipotesi di attività analoga pregressa in qualità di dipendente svolta per tre anni e debitamente documentata, sia nell'ipotesi di frequenza positiva di regolari corsi regionali o statali, o nei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.

Inoltre l'articolo 5 dispone in merito alle distanze fra esercizi; distanze da determinarsi in rapporto alla popolazione ed al numero delle imprese esistenti e dei loro addetti.

L'articolo 6 prevede che, contro il diniego del riconoscimento della qualificazione professionale da parte della commissione provinciale per l'artigianato, è ammesso il ricorso alla commissione regionale.

Per la redazione del regolamento comunale l'articolo 7 dispone che sia assunto il parere obbligatorio di una speciale commissione comunale, composta da rappresentanti artigianali locali, dall'auto-

rità sanitaria, dal comandante la polizia municipale e da un rappresentante della competente commissione provinciale per l'artigianato.

In forza dell'articolo 8 la licenza è rilasciata dal sindaco, sentita la commissione comunale. Contro l'eventuale diniego è ammesso ricorso, amministrativo alla sezione decentrata competente del comitato regionale di controllo, la cui decisione, motivata, è definitiva. In alternativa a tale ricorso è pertanto ammessa impegnativa giurisdizionale presso il tribunale amministrativo regionale.

L'articolo 9 prevede il rilascio d'ufficio dell'autorizzazione a chi già esercita pro-

fessionalmente l'attività estetica, sempreché vengano riscontrati esistenti i requisiti igienico-sanitari e quelli richiesti per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

È ammessa, per l'articolo 10, la vendita, senza licenza di commercio, dei cosmetici previsti dall'articolo 3, ai clienti, quando essi servano alla continuità o alla stabilizzazione dei trattamenti in atto.

L'articolo 11 stabilisce le sanzioni amministrative a carico di coloro che svolgono attività di estetica in difformità alle prescrizioni della presente legge e dei regolamenti comunali, nonché le procedure per la loro comminazione.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È compito delle regioni, nell'ambito dei principi della presente legge emanare norme di programmazione delle attività di estetista e delle prestazioni di servizi estetici alla persona, comunque denominate o dovunque esercitate, in luogo pubblico o privato, al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze della popolazione.

2. I comuni provvedono ad emanare regolamenti di disciplina entro un anno dalla data di entrata in vigore delle rispettive leggi regionali.

ART. 2.

1. Sono considerate attività di estetista tutte le prestazioni il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenere in perfette condizioni il corpo, di migliorarne l'aspetto estetico eliminando o attenuando gli inestetismi presenti.

ART. 3.

1. Le prestazioni possono essere svolte sia manualmente che con l'ausilio di apparecchiature per l'estetica e l'applicazione sul corpo di prodotti cosmetici.

2. Le leggi regionali si uniformano, in ordine alla ammissibilità, alla vendita e all'uso, alle direttive CEE, salvo quanto previsto dall'articolo 10.

3. Nell'ambito dello svolgimento di tali gestazioni è consentito all' esercente l'attività di estetista di produrre, manipolare e trasformare prodotti ad uso cosmetico.

4. Qualora il trattamento implichi l'uso manuale o attraverso apparecchiature per estetica di sostanze registrate come farmaci presso il Ministero della

sanità, detto trattamento non è considerato rientrante nell'attività di estetista.

ART. 4.

1. Lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1; se già in atto, può essere autorizzato anche presso il domicilio dell'esercente, qualora egli consenta l'effettuazione dei controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si adegui ai requisiti prescritti dall'articolo 5.

ART. 5.

1. Il regolamento comunale deve prevedere apposita autorizzazione per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. Detta autorizzazione è rilasciata previo accertamento:

a) del possesso, da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 443. L'accertamento spetta alla competente commissione provinciale per l'artigianato, preposta alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane. L'accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane, di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature, apparecchiature e suppellettili professionali destinate allo svolgimento delle attività di estetista, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività. L'accertamento di tali condizioni e requisiti è di competenza degli organi comunali, secondo le norme e le disposizioni vigenti in materia;

c) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione, nel caso

di impresa artigiana, oppure della maggioranza dei soci di impresa costituita in una forma societaria tra quelle ammesse dalla legge 25 luglio 1956, n. 860. La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione se questi sia o sia già stato titolare di un esercizio di estetista iscritto nell'albo delle imprese artigiane, ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente o di collaboratore, per un periodo di almeno tre anni. L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla competente commissione provinciale dell'artigianato preposta alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, la quale rilascia la relativa certificazione, previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificato.

3. La qualificazione professionale si intende altresì conseguita:

a) se i richiedenti abbiano svolto un periodo di attività lavorativa non inferiore a tre anni, da provarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente, comprendendovi i periodi svolti in attività di formazione e lavoro;

b) se i richiedenti abbiano seguito un regolare corso di apprendistato, ottenendone la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, della durata di anni due, con l'aggiunta di un anno di attività dipendente; ovvero abbiano seguito regolari corsi di apprendistato previsti nel Contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria;

c) se il richiedente abbia svolto i corsi regionali, di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845. Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e

riconosciuti dai competenti organi statali o regionali.

4. L'autorizzazione è rilasciata altresì previo accertamento della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante, al numero delle imprese in esercizio e dei loro addetti, in conformità alle disposizioni della legge regionale. L'accertamento è affidato agli organi di polizia municipale.

ART. 6.

1. Contro i provvedimenti di accertamento della qualificazione professionale è ammesso ricorso amministrativo al sovraordinato organo regionale preposto alle decisioni sui ricorsi in ordine alla mancata iscrizione o alla cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane.

ART. 7.

1. I regolamenti comunali di cui all'articolo 1 comma 2, sono redatti previo parere obbligatorio di una commissione comunale presieduta dal sindaco o da un suo delegato e composta da tre rappresentanti artigiani della categoria, da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali di settore più rappresentative, dall'autorità sanitaria, dal comandante della polizia municipale o da un suo delegato e da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato.

2. I regolamenti stabiliscono anche l'obbligo dell'esposizione delle tariffe. La disciplina per la determinazione degli orari è fissata dalle autorità comunali, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

ART. 8.

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 5 è rilasciata dal sindaco, sentita la commissione di cui all'articolo 7.

2. Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Contro il provvedimento del sindaco che rifiuti l'autorizzazione è ammesso, in alternativa al ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale amministrativo regionale, ricorso amministrativo alla competente sezione decentrata del comitato regionale di controllo, entro il termine di trenta giorni dalla notifica.

4. La decisione della sezione decentrata è atto definitivo.

ART. 9.

1. Coloro che al momento della pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 1 già svolgono professionalmente le attività di cui alla presente legge, possono continuarne l'esercizio, purché richiedano l'autorizzazione prevista dall'articolo 5. Essa sarà loro rilasciata senza subordinazioni o condizioni di sorta, eccettuato il riscontro dei requisiti igienici richiesti e di quelli prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

ART. 10.

1. Per la vendita dei prodotti ad uso cosmetico, previsti dall'articolo 3, quando effettuata direttamente ai propri clienti al solo fine della continuità dei trattamenti in corso o della stabilizzazione di quelli effettuati, l'esercente è esonerato dall'obbligo di munirsi di licenza comunale di commercio.

ART. 11.

1. Decorsi duecentosettanta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 1, agli esercenti le attività

considerate dalla presente legge, i quali non si siano muniti della autorizzazione prevista dall'articolo 5, viene inflitta dal sindaco sanzione amministrativa dell'ammontare massimo di lire 1.500.000, con il rispetto delle modalità procedurali contenute negli articoli 9 e 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

2. L'esercizio abusivo delle attività di estetista comporta, oltre la sanzione di cui al comma 1, anche la preclusione all'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860.